



# **COMUNE DI CAPURSO**

*Provincia di Bari*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 marzo 2006, n. 18)*

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 Domanda di occupazione
- Art. 3 Concessione e autorizzazione
- Art. 4 Revoca
- Art. 5 Sospensione
- Art. 6 Modifica
- Art. 7 Decadenza
- Art. 8 Rimozione delle opere
- Art. 9 Durata delle occupazioni
- Art. 10 Esposizione di merce
- Art. 11 Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 12 Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 13 Affissioni
- Art. 14 Cartelli e contrassegni
- Art. 15 Occupazioni abusive e rimozione materiali
- Art. 16 Obblighi del concessionario
- Art. 17 Cauzione

### **TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 18 Classificazione del Comune
- Art. 19 Oggetto della tassa
- Art. 20 Esclusioni ed esenzioni
- Art. 21 Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 22 Soggetti passivi
- Art. 23 Occupazioni permanenti e temporanee

### **TITOLO III - CRITERI DI APPLICAZIONE**

- Art. 24 Graduazione e commisurazione della tassa
- Art. 25 Misura degli spazi occupati

### **TITOLO IV - PASSI CARRABILI**

- Art. 26 Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 27 Concessione
- Art. 28 Modalità per la concessione
- Art. 29 Durata della concessione
- Art. 30 Revoca
- Art. 31 Segnale
- Art. 32 Tassa

### **TITOLO V - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

- Art. 33 Gestione della tassa
- Art. 34 Presentazione della denuncia
- Art. 35 Modalità di pagamento
- Art. 36 Contribuenti morosi
- Art. 37 Rimborsi

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 38 Gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa
- Art. 39 Sanzioni
- Art. 40 Pubblicità del regolamento e della tariffa
- Art. 41 Entrata in vigore
- Art. 42 Norma transitoria
- Art. 43 Norma finale
- Art. 44 Abrogazione di precedenti disposizioni

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Capurso, si osservano le norme del presente Regolamento redatto in attuazione dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

### **ART. 2- DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

- 1) Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato al rilascio di apposita concessione o autorizzazione, previa presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:
  - a) la residenza e il domicilio ove diverso dalla residenza;
  - b) il codice fiscale;
  - c) la località dell'area da occupare;
  - d) l'oggetto dell'occupazione;
  - e) la durata ed i motivi dell'occupazione;
  - f) la misura dello spazio o area da occupare;
  - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
  - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
- 2) Alla domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere allegata, in triplice copia, la sotto elencata documentazione scritto-grafica:
  - a) Planimetria (in scala idonea ed opportunamente quotata) con l'indicazione degli spazi ed aree pubbliche che si intendono occupare;
  - b) Idonei elaborati grafici (stralci di P.R.G. o aerofotogrammetrico di zona; piante, prospetti e sezione in scala idonea ed opportunamente quotate) relativi ad eventuali manufatti o impianti che si intende installare (durante l'occupazione di suolo pubblico);
  - c) Rilievo fotografico del sito interessato.

### **ART. 3 – CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

- 1) La concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata con provvedimento del responsabile del Settore Assetto del Territorio, previa acquisizione, ove necessario, del parere del responsabile del Settore Vigilanza, ovvero da quest'ultimo per i passi carrabili. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al responsabile del Servizio Tributi ed all'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, per i provvedimenti di competenza.
- 2) La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione.
- 3) L'atto di concessione o autorizzazione, che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso ed eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o pubblico interesse.
- 4) La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
- 5) La concessione o l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

### **ART. 4 - REVOCA**

- 1) La concessione o autorizzazione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 2) Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/8/1990 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, senza interessi o altre indennità. Detto rimborso deve essere

eseguito a cura del responsabile della gestione della tassa, al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

#### **ART. 5 - SOSPENSIONE**

- 1) Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della concessione o autorizzazione individuandone la durata.
- 2) Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

#### **ART. 6 - MODIFICA**

- 1) Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica della concessione o autorizzazione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al responsabile del Servizio Tributi ed all'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 7 - DECADENZA**

- 1) Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi e prescrizioni stabiliti dal provvedimento rilasciato;
  - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
  - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione nei sessanta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei dieci giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - d) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
  - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione.
- 2) Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.
- 3) Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della concessione o autorizzazione.

#### **ART. 8 - RIMOZIONE DELLE OPERE**

- 1) In caso di revoca, sospensione, modifica o decadenza della concessione o autorizzazione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
- 2) Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 giorni.
- 3) Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.
- 4) Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate su sede stradale si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/92.

#### **ART. 9 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

- 1) Le occupazioni (autorizzazioni temporanee o concessioni permanenti) scadono con lo spirare del tempo per il quale furono concesse o autorizzate. Esse sono rinnovabili alla scadenza.
- 2) Il titolare della concessione permanente di spazi ed aree pubbliche deve presentare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della sua scadenza, indicando la durata per cui si richiede il rinnovo.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche deve presentare domanda di rinnovo almeno 5 giorni prima della sua scadenza, indicando la durata per cui si richiede il rinnovo.

#### **ART. 10 - ESPOSIZIONE DI MERCE**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale ed al pagamento della relativa tassa.

#### **ART. 11 - ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE**

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori ed opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
- 2) Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori.
- 3) I manufatti (aperti o chiusi) e gli impianti permanenti potranno essere ubicati esclusivamente sui marciapiedi e potranno avere le dimensioni planimetriche massime consentite ai fini del rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e fatti salvi i diritti dei terzi.

Altezza massima consentita:

- a) se il manufatto è a copertura piana, essa non dovrà superare m. 3,00, misurata dalla quota del marciapiede all'estradosso della copertura;
  - b) se la copertura è a falde inclinate, l'altezza media dovrà essere inferiore o uguale a m. 3,00 e l'altezza minima dovrà essere maggiore o uguale a m. 2,40 (la misura delle altezze va effettuata dalla quota del marciapiede all'estradosso della copertura).
- 4) I suddetti manufatti dovranno essere realizzati con materiali leggeri facilmente amovibile. I materiali consentiti (sia per le strutture portanti che per i pannelli di tamponatura verticale e di copertura) sono il legno (montanti, travi e pannellature) ed i profilati e laminati metallici (montanti, travi e pennellature). Sono tassativamente escluse le opere in calcestruzzo, in conglomerato cementizio armato, in muratura e realizzate con materiali lapidei in genere. Le eventuali tamponature perimetrali (verticali) dovranno essere realizzate per almeno i 2/3 della loro altezza in materiale trasparente (vetri di sicurezza). La colorazione dei materiali metallici dovrà essere del tipo 1013 R. A. L. (beige chiaro). Mentre, i materiali lignei, dovranno essere trattati soltanto con vernici trasparenti, quindi la loro colorazione sarà quella naturale del tipo di legno utilizzato.

#### **ART. 12 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI**

- 1) Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi di porticato, è richiesta la concessione comunale e l'osservanza delle disposizioni previste dal vigente regolamento edilizio, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 285/92.

#### **ART. 13 - AFFISSIONI**

- 1) Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro debitamente autorizzati e posti su suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **ART. 14 - CARTELLI E CONTRASSEGNI**

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche l'obbligo di munirsi, a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo della concessione o autorizzazione medesima e la data di scadenza dell'occupazione

#### **ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI**

- 1) Si ha occupazione abusiva allorché si occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare concessione o autorizzazione.
- 2) L'occupante abusivo è comunque tenuto al pagamento della tassa.
- 3) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il responsabile del Settore Vigilanza previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
- 4) Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

- 2) Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso pedonale ad ogni tipo di locale posto nelle vicinanze.
- 3) È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito dal provvedimento di concessione o autorizzazione; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici.
- 4) Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato in perfette condizioni di ordine e pulizia, sia durante che al termine della occupazione.
- 5) Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite dalle leggi o dal presente regolamento; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 17 - CAUZIONE**

- 1) Il responsabile preposto al rilascio della concessione o autorizzazione può stabilire i casi in cui il rilascio del provvedimento è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, determinando le modalità di costituzione e di svincolo della stessa.

### **TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 18 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

- 1) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Capurso, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31/12/2003.

#### **ART. 19 - OGGETTO DELLA TASSA**

- 1) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato con apposito provvedimento.

#### **ART. 20 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

- 1) Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:
  - a) occupazione di durata non superiore a 24 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero, purché l'area occupata non ecceda i 30 metri quadrati;
  - b) occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;
  - c) occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);
  - d) occupazioni di soprassuolo pubblico con luminarie, addobbi o festoni;
  - e) occupazioni fino al massimo di 2 ore per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  - f) occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 2) Sono esenti dalla tassa, altresì:
  - a) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- b) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- d) le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro.

#### **ART. 21 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

- 1) Si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal D.Lgs. n. 507/93.

#### **ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI**

- 1) La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.
- 2) È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

#### **ART. 23 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

- 1) Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni si distinguono in "Permanenti" e "Temporanee". Sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti (aperti o chiusi) o impianti; sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione". Le occupazioni permanenti non possono avere durata superiore a tre anni, fatta eccezione per le occupazioni relative ai servizi pubblici (telefono, gas, elettricità, acqua e fogna) le quali potranno avere durata superiore.
- 2) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 3) Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di un anno.

### **TITOLO III - CRITERI DI APPLICAZIONE**

#### **ART. 24 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

- 1) La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:
  - a) Categoria I<sup>^</sup> - centro abitato;
  - b) Categoria II<sup>^</sup> - rimanente territorio.
- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml), con arrotondamento all'unità intera superiore.
- 3) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 4) Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in relazione alla effettiva superficie occupata ed all'effettivo periodo di occupazione.
- 5) Le tariffe sono determinate in base al D.Lgs. n. 507/93, con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Esse s'intendono prorogate di anno in anno ove non vengano modificate entro il predetto termine.
- 6) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiori a 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

#### **ART. 25 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI**

- 1) I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 – secondo periodo - dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
- 3) Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

## **TITOLO IV - PASSI CARRABILI**

### **ART. 26 - PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI**

- 1) Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
- 2) Esso può essere identificato anche da quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
- 3) Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44 - comma 8 - del D.Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività. In tali casi la tassa viene determinata sulla base della tariffa ordinaria ridotta del 10%.
- 4) La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

### **ART. 27 - CONCESSIONE**

- 1) Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del Settore Vigilanza, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:
  - a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
  - b) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
  - c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
  - d) della superficie di suolo pubblico occupato.
- 2) Una copia della concessione sarà inviata al Servizio Tributi ed all'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, per i provvedimenti di competenza.

### **ART. 28 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE**

- 1) Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

### **ART. 29 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

- 1) La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.
- 2) In caso di disdetta, scadenza, decadenza o revoca della concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio competente al rilascio della concessione; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

### **ART. 30 - REVOCA**

- 1) La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 2) La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

### **ART. 31 - SEGNALE**

- 1) I passi carrabili autorizzati e gli accessi a raso per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante ai sensi del comma 3 dell'art. 26, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale.

### **ART. 32 - TASSA**

- 1) I titolari dei passi carrabili e degli accessi a raso di cui al precedente articolo 26, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93.



## **TITOLO V - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

### **ART. 33 - GESTIONE DELLA TASSA**

- 1) Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione dei responsabili dei Settori competenti al rilascio della concessioni o autorizzazioni, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dal Servizio di Polizia Municipale.

### **ART. 34 - PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA**

- 1) Ottenuta la concessione o l'autorizzazione comunale, il richiedente dovrà presentare al Servizio Tributi del Comune ovvero al concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario.
- 2) La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

### **ART. 35 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Capurso o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui al comma 1 del precedente art. 34.

### **ART. 36 - CONTRIBUENTI MOROSI**

- 1) A carico dei contribuenti morosi al pagamento della tassa, si procederà secondo legge in via coattiva.
- 2) In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto; qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

### **ART. 37 - RIMBORSI**

- 1) Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere il rimborso spettante, con istanza motivata da presentarsi entro tre anni dal pagamento oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.
- 2) L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 38 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

- 1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche può essere effettuata dal Comune in forma diretta ovvero, qualora ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

### **ART. 39 - SANZIONI**

- 1) Si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 40 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA**

- 1) Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, a disposizione del pubblico per la consultazione.

### **ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

### **ART. 42 - NORMA TRANSITORIA**

- 1) Le concessioni ed autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31/12/2008, fatta eccezione per le occupazioni permanenti relative ai servizi pubblici (telefono, gas, elettricità, acqua e fogna) le quali mantengono la scadenza indicata nel relativo provvedimento concessorio.
- 2) Le Autorizzazioni di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in atto, su richiesta degli interessati, possono essere trasformate in Concessione di occupazione permanente di durata massima di tre (3) anni.
- 3) I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

#### **ART. 43 - NORMA FINALE**

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativa tassa, le disposizioni del Capo II° del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

#### **ART. 44 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2005.
- 2) Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.



**COMUNE DI CAPURSO**  
**Settore Economico Finanziario**

**RACCOMANDATA A.R.**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Capurso, 04/04/2006.

SPETT.le **GESTOR S.p.A.**  
**Direzione Generale**  
**Corso De Gasperi n. 268/B**  
**BARI**

**GESTOR S.p.A.**  
**Ufficio di Capurso**  
**Via Madonna del Pozzo n. 74**  
**CAPURSO**

**OGGETTO: Nuovo regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2006.**

Si trasmette in allegato copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2006 dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "**Modifica del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2005**".

Nell'espletamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui al contratto Rep. n. 2358 del 23/02/2006, codesta Società è invitata ad applicare quanto previsto dal nuovo regolamento.

La presente vale come formale notifica.

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**(Dr Nicola Bavaro)**